

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 20/2014

OGGETTO: *autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso presentato da ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L.*

Il giorno dodici del mese di dicembre duemilaquattordici, a partire dalle ore 09:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Claudio Lubatti	Presidente Agenzia	X	
2.	Franco Campia	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Giuseppe Catizone	Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Francesco Balocco	Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso presentato da ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L.

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.

In data 17/11/2014 è stato notificato, presso la sede dell'Agenzia, il ricorso presentato da ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti di EXTRA.TO S.C.A R.L. e di SADEM S.p.A. per l'annullamento previa tutela cautelare della determinazione dirigenziale n. 285 del 28 luglio 2014 avente per oggetto "*Linea Torino Lingotto FS – Caselle Aeroporto (Aut. D.D. n. 241 del 07/06/2013) - diniego di autorizzazione alla variazione di percorso e alla contestuale istituzione di una nuova fermata - richiesta di autorizzazione a modifiche di orario – rinvio a specifico successivo provvedimento previa acquisizione di aggiornati programmi di esercizio*", nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi inclusi, per quanto occorra, tutti gli atti menzionati nel provvedimento di diniego tra cui il verbale del Consiglio d'Amministrazione n. 13 del 21/12/2007 e gli atti ivi citati.

L'atto di autorizzazione per cui è richiesto l'annullamento al giudice amministrativo è stato rilasciato a seguito del seguente percorso procedimentale:

- con istanza prot. n. 558 del 10/02/2011 la Società Formento s.n.c. aveva richiesto l'autorizzazione ad effettuare un servizio di linea sulla tratta Torino corso Vittorio Emanuele II n. 131 – Torino Porta Nuova – Torino Porta Susa – Caselle Aeroporto;
- dopo aver effettuato la prevista verifica di coerenza del servizio di tipologia commerciale proposto con le funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di collegamento tra Torino e Caselle Apt (ai sensi della delibera del Consiglio d'Amministrazione 3/1 del 21/12/2007, l'Agenzia aveva espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione in quanto le fermate principali della nuova linea sarebbero state le stesse già servite dalla linea di trasporto pubblico n. 268 Torino Porta Nuova – Caselle Apt, gestita dalla Società Sadem nell'ambito dell'A.T.I. concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale del Bacino di Torino (D.D. n. 259/2011);
- successivamente, la Società Formento s.n.c., con note prot. n. 1513 del 23/03/2012 e prot. n. 5920 del 28/11/2012, e poi in A.T.I. con la Società Alivision con nota prot. n. 1058 del 22/02/2013, ha richiesto all'Agenzia l'autorizzazione ad effettuare un servizio di trasporto pubblico di persone su strada in regime di concorrenza di tipologia commerciale sulla tratta Torino Lingotto FS – Caselle Apt;
- l'Agenzia, dopo aver effettuato le previste verifiche di coerenza con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di propria competenza, l'Agenzia con D.D. n. 241/2013 ha autorizzato l'A.T.I. composta dalle Società Alivision e Formento ad effettuare il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza sulla tratta Torino Lingotto – Caselle Apt; è stato infatti valutato che il nuovo servizio proposto, con riguardo all'ubicazione delle fermate individuate, risulta complementare e non concorrente con i servizi contribuiti oggetto del Contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Consortile Extra.To e, specificamente, con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 Torino Porta Nuova – Caselle Apt; in particolare, nella D.D. n. 241/2013, si evidenziava che il servizio effettuato dall'ATI Alivision-Formento non appariva concorrente a quello della linea extraurbana n. 268 in quanto le due linee hanno percorsi del tutto distinti e, nella configurazione attuale, le due fermate più prossime risultano quella di Porta Nuova per la linea n. 268 e quella di Torino Esposizioni per la linea Lingotto – Caselle Apt, che distano comunque oltre 2 km l'una dall'altra; si conclude che,

dal momento che in Torino i due percorsi risultano distinti e geograficamente separati, i servizi rappresentano per il territorio un'offerta non sovrapposta quanto a bacini d'utenza e si delineano come reciprocamente complementari;

- in seguito della autorizzazione rilasciata dall'Agenzia, nella seconda metà dell'anno 2013 l'ATI composta dalle Società Alivision e Formento ha avviato il servizio sulla relazione Torino Lingotto FS – Caselle Apt effettuando le seguenti fermate:
 - CAPOLINEA: Torino Lingotto stazione FS (via Pannunzio ang. via Casorati)
 - o via Giordano Bruno n. civ. 29
 - o Torino Esposizioni (c. Massimo d'Azeglio n. civ. 15)
 - o corso Casale n. civ. 42
 - o via Botticelli 217
 - o via Botticelli p. Rebaudengo
 - CAPOLINEA: Aeroporto Sandro Petrini di Caselle Torinese
- in seguito del rilascio dell'autorizzazione il Consorzio ExtraTo, ritenendo il provvedimento lesivo dei diritti acquisiti con la stipula del Contratto di Servizio, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del provvedimento, come da notifica prot. Agenzia n. 4270 del 07/08/2013. Il ricorso è tutt'ora pendente;
- successivamente, la Società Alivision con nota prot. n. 478 del 19/01/2014, e la Società Formento con nota prot. n. 771 del 12/02/2014 chiedevano autorizzazione alla modifica del percorso della predetta linea autorizzata;
- con nota prot. n. 895 del 18/02/2014 l'Agenzia comunicava alle Società GTT S.p.A., Sadem S.p.A. e Extra.To S.c.a.r.l., che gestiscono servizi di trasporto pubblico contribuiti di collegamento tra la Città di Torino e l'Aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese, di aver ricevuto dall'ATI Alivision / Formento una richiesta di autorizzazione alla modifica del percorso della linea non contribuita Torino Lingotto FS – Caselle Apt, con richiesta di far pervenire, entro 30 gg., eventuali osservazioni in merito alla coerenza del nuovo percorso proposto con le funzionalità dei servizi di competenza;
- con nota prot. n. 1219 del 04/03/2014 il Consorzio Extra.To, sottolineava che con la prossimità di Largo Marconi (via Nizza ang. c. Marconi), dove sarebbe prevista una nuova fermata, alla stazione di Porta Nuova, i bacini d'utenza sarebbero sostanzialmente sovrapposti, così come i percorsi delle 2 linee in corso Vittorio Emanuele II;
- con nota prot. n. 2399 del 30/04/2014 l'Agenzia, per motivazioni analoghe a quelle già espresse nella D.D. 259/2011, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, ha comunicato all'ATI Alivision / Formento che non avrebbe autorizzato la modifica di percorso richiesta e, in particolare, l'istituzione di una nuova fermata in Largo Marconi ed ha anticipato le proprie principali considerazioni alla base della decisione; con la medesima nota esprimeva invece parere favorevole ad autorizzare le modifiche d'orario richieste, fatto salvo l'invio dei nuovi orari aggiornati.
- con nota prot. Agenzia n. 3010 del 04/06/2010 la Società Alivision ha presentato le proprie osservazioni all'Agenzia evidenziando preliminarmente l'illegittimità del procedimento, ed affermando poi di non ritenere in ogni caso condivisibili le ragioni del preannunciato rigetto dell'istanza illustrando il proprio punto di vista.
- con determinazione n. 285/2014 del 28/07/2014, trasmessa via PEC ad Alivision in data 7/8/2014, è stato adottato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla modifica del percorso in quanto:

- l'Agenzia ha ritenuto che essendo entrambe le fermate nei pressi della stazione di Porta Nuova, a poca distanza dai suoi ingressi (rispettivamente, dal lato via Nizza e dal lato via Sacchi), i bacini d'utenza siano da considerarsi significativamente sovrapposti;
- l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2000 e nel rispetto degli "Indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti pubblici di linea non contribuiti" stabiliti con Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, i quali prevedono che si effettui preliminarmente la "verifica della coerenza dei servizi commerciali con le funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana;
- la verifica di coerenza è stata effettuata con i servizi di linea effettuati dal Consorzio Extra.TO, cui l'Agenzia ha assegnato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Area Metropolitana di Torino per il periodo 01 agosto 2012 – 31 luglio 2018, per evitare che l'istituzione della nuova linea comporti, per il Consorzio, una riduzione dei proventi derivanti dalle tariffe e, conseguentemente, la necessità di rivedere l'entità delle compensazioni economiche dovute;
- sebbene una parte significativa dell'utenza della linea extraurbana n. 268 Torino – Caselle Apt utilizzi il servizio, alle tariffe regionali "ordinarie" per il collegamento coi centri urbani di Borgaro e Caselle Torinese, risulta che i passeggeri della linea che hanno l'aeroporto come origine o destinazione rappresentino comunque circa il 40% del totale (dati nov. 2013) non ritenendo significativa né in alcun modo pertinente la distinzione degli utenti da/per l'aeroporto tra "turisti" e "non turisti"effettuata dall'ATI; per altro gli autobus impiegati dalla Società Sadem nell'ambito del Contratto di servizio del Consorzio Extra.To presentano tutte le caratteristiche di comfort necessarie all'effettuazione del servizio, compresa la disponibilità di ampi vani di carico per ospitare gli eventuali bagagli dei passeggeri.

La ricorrente ALIVISION S.c.a.r.l. fonda il proprio ricorso sui seguenti motivi:

Eccesso di potere. Carenza di istruttoria, presupposto erroneo. Illogicità, irragionevolezza. Violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990. Violazione dell'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.. Violazione dell'art. 3 della L.R. Piemonte n. 1 del 2000,

Esaminati gli atti del procedimento di diniego dell'autorizzazione, così richiamati nella motivazione del provvedimento e considerati come insussistenti i motivi del ricorso, occorre autorizzare la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, si ritiene di autorizzare il direttore generale ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico.

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. e l'art. 8 in particolare di istituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti di EXTRA.TO S.C.A R.L. e di SADEM S.p.A. per l'annullamento previa tutela cautelare della determinazione dirigenziale n. 285 del 28 luglio 2014 avente per oggetto "*Linea Torino Lingotto FS – Caselle Aeroporto (Aut. D.D. n. 241 del 07/06/2013) - diniego di autorizzazione alla variazione di percorso e alla contestuale istituzione di una nuova fermata - richiesta di autorizzazione a modifiche di orario – rinvio a specifico successivo provvedimento previa acquisizione di aggiornati programmi di esercizio*";
2. di autorizzare il Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite
3. autorizzare il direttore generale ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico di difesa in giudizio;
4. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa